

U. S. Bank - Springfield
Albion -
Rampage Addition
Sterling & Co.

Alfred

Raufero Abbe

John Doe

Stefano D'Amico

- organizzazione di **attività di supporto all'immagine e all'identità personale durante le cure oncologiche**;
- promozione di programmi di **educazione alla cura di sé e al benessere psicofisico**;
- formazione di **Consulenti di Terapia Estetica Oncologica** e operatori specializzati;
- organizzazione di **corsi, workshop, seminari e attività formative**;
- promozione di **ricerca e divulgazione scientifica** nell'ambito della Terapia Estetica Oncologica;
- collaborazione con **ospedali, associazioni, enti pubblici e privati**;
- creazione di una **rete nazionale di professionisti associati** che offrono servizi dedicati ai pazienti oncologici;
- realizzazione di **eventi culturali, editoriali e divulgativi**;
- promozione di attività di **volontariato e solidarietà sociale, in ambito oncologico**.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

Nicola Beccia - Spazio Profingine
 Alberto Pini - Compagnie Stefanello
 Anna Pongelli
 Giulio Beccia

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il codice etico dell'associazione.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi *(se maggiorenni)*;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi mediante richiesta scritta all'Organo di amministrazione con preavviso di almeno 7 giorni.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa *(se prevista)* secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità associative, al codice etico e ai principi di correttezza, lealtà e collaborazione.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

Roberto Baldoni

Nicola Basso
Roberto Baldoni
Alfredo
Rossini
Stefano
Andrea

- comportamenti incompatibili con i valori dell'associazione;
- violazione del codice etico;
- utilizzo improprio del nome e delle attività dell'associazione;

può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediata.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa (se prevista) entro un mese dalla scadenza della quota associativa.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 codice del terzo settore.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche a mezzo e-mail, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione

Nicola Baldi
 Roberto Spadafino
 Alberto Perini
 Roberto De Luca
 Stefano De Luca
 Anna Forcella

Grazie Baldi

e l'ordine del giorno, spedita almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili;

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e (se previsto) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo (solo in assenza di Statuto) e lo Statuto è richiesta la presenza in assemblea straordinaria di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati riuniti in assemblea straordinaria.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione (è richiesta la presenza in assemblea straordinaria di almeno la metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti).

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Nicola Beldi
Stefano Beldi
Marco Beldi
Roberto Beldi
Stefano Beldi
Antonio Beldi

Marco Beldi

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- nominare eventuali responsabili di progetto, referenti territoriali e componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
- deliberare l'istituzione di sedi operative, delegazioni territoriali e regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni con possibilità di essere rieletti per 5 mandati.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori possono intervenire nell'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ART. 9 (Presidente)

Alberto Stefanini
Adriano Stefanini
Antonio Stefanini

Guido Badi

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Organo di amministrazione, Presidente, Organo di controllo).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Handwritten notes on the right margin:
1. Presidente
2. Vicepresidente
3. Amministratore
4. Revisore
5. Controllore
6. Bilancio
7. Revisione
8. Conto
9. Bilancio
10. Revisione
11. Conto
12. Bilancio
13. Revisione
14. Conto
15. Bilancio
16. Revisione
17. Conto
18. Bilancio
19. Revisione
20. Conto
21. Bilancio
22. Revisione
23. Conto
24. Bilancio
25. Revisione
26. Conto
27. Bilancio
28. Revisione
29. Conto
30. Bilancio
31. Revisione
32. Conto
33. Bilancio
34. Revisione
35. Conto
36. Bilancio
37. Revisione
38. Conto
39. Bilancio
40. Revisione
41. Conto
42. Bilancio
43. Revisione
44. Conto
45. Bilancio
46. Revisione
47. Conto
48. Bilancio
49. Revisione
50. Conto
51. Bilancio
52. Revisione
53. Conto
54. Bilancio
55. Revisione
56. Conto
57. Bilancio
58. Revisione
59. Conto
60. Bilancio
61. Revisione
62. Conto
63. Bilancio
64. Revisione
65. Conto
66. Bilancio
67. Revisione
68. Conto
69. Bilancio
70. Revisione
71. Conto
72. Bilancio
73. Revisione
74. Conto
75. Bilancio
76. Revisione
77. Conto
78. Bilancio
79. Revisione
80. Conto
81. Bilancio
82. Revisione
83. Conto
84. Bilancio
85. Revisione
86. Conto
87. Bilancio
88. Revisione
89. Conto
90. Bilancio
91. Revisione
92. Conto
93. Bilancio
94. Revisione
95. Conto
96. Bilancio
97. Revisione
98. Conto
99. Bilancio
100. Revisione

Handwritten signature: Paolo Baldini

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 **(Comitato Tecnico Scientifico)**

È istituito il Comitato Tecnico Scientifico, in breve CTS, quale organo consultivo e propositivo dell'associazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico supporta l'Organo di amministrazione nell'elaborazione degli indirizzi tecnico-scientifici e contribuisce a garantire la qualità, la coerenza e l'aggiornamento delle attività associative, nel rispetto delle finalità statutarie e delle linee programmatiche dell'associazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da esperti qualificati, anche esterni all'associazione, individuati per competenza ed esperienza nei settori di interesse dell'associazione, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ambito sanitario, psicologico, educativo, sociale, estetico e della ricerca scientifica.

I componenti del Comitato Tecnico Scientifico sono nominati dall'Organo di amministrazione e restano in carica per la durata stabilita dallo stesso, con possibilità di rinnovo.

Il Comitato Tecnico Scientifico svolge le seguenti funzioni:

a) Consulenza e indirizzo tecnico-scientifico

Fornisce pareri, linee guida e contributi tecnico-scientifici a supporto dell'Organo di amministrazione, anche attraverso l'elaborazione di piani e indirizzi in relazione alle attività dell'associazione.

b) Formazione e aggiornamento

Definisce criteri, standard qualitativi e contenuti relativi alla formazione, all'aggiornamento e alla validazione delle competenze dei soci e dei professionisti coinvolti, contribuendo alla progettazione di percorsi formativi, corsi, seminari e convegni.

c) Innovazione e ricerca

Promuove e supporta attività di studio, ricerca e sviluppo, monitorando le evoluzioni scientifiche, tecnologiche e normative nei settori di riferimento dell'associazione e favorendo l'introduzione di nuove metodologie operative.

d) Network, validazione e qualità

Favorisce la creazione di relazioni con Università, enti di ricerca, istituzioni pubbliche e private, e può contribuire alla definizione di criteri di qualità, alla valutazione delle candidature professionali e al rispetto dei codici etici e di condotta adottati dall'associazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico opera senza poteri decisionali e non ha funzioni gestionali, restando ferma la competenza degli organi associativi previsti dal presente Statuto.

Le modalità di funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico possono essere disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Organo di amministrazione.

Gradu Beldi

*M. Beldi - Spas ha l'idea
Alto - 1
Rosa Maria Selaudoglio - Annetto Selaudoglio*

ART. 13
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 14
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 Codice del Terzo settore, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 Codice del Terzo settore e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 Codice del Terzo settore.

ART. 16
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 17
(Libri e Registro)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 settembre 2022;

Grato Baldi

*Michela Spadaro
Albino
Romano
Stefano
Andrea Forcellini*

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Prade Babli

Michele Biondi - Spedite
Allo D. 121
Rappresentante Stevia del Consiglio di Amministrazione